

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 204 del 15/07/2026

Oggetto: Convenzione tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di ginecologia		
Struttura Proponente:	S.S. programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento:	Manola Turci
	Estensore:	Manola Turci
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 15/07/2026

Pubblicato a norma di Legge il 15/07/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 15/07/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamate:

- La Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 15, comma 1, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune al fine di potenziare i servizi talora carenti;
- La Legge del 24 febbraio 2005, n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, in particolare l’art. 9, secondo il quale le aziende e gli enti del servizio sanitario regionali concorrono nella specificità propria del ruolo e dei compiti, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso una programmazione di area vasta;
- il CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2019-2021 e il CCNL Area Sanità 2022-2024 che disciplinano le altre attività a pagamento all’interno dell’istituto della Libera Professione Intramuraria (ALPI) esercitabile da Dirigenti medici fuori dall’orario di servizio dall’Azienda di appartenenza a favore di altri Enti e/o Aziende Sanitarie, qualora sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento;
- le DGRT n. 1342/2004 e n. 1235/2012 che riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento Regionale toscano per l’attività di screening;

Premesso che:

- Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza e economicità;
- Nell’ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l’integrazione dell’offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l’erogazione delle prestazioni;
- ISPRO:
 - ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativi, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;
 - data l’entità numerica delle lesioni identificate al round di prevalenza, la elevata partecipazione delle donne al programma di screening cervicale e una persistenza di infezioni più elevata rispetto a quanto atteso sulla base della letteratura scientifica, ha necessità di un supporto aggiuntivo di competenze per l’effettuazione di colposcopie di screening nei tempi stabiliti a livello nazionale e regionale;

- Le parti, in un'ottica di reciproca collaborazione e sinergia di sistema, hanno attivato già dal 2023 rapporti collaborativi, confermando quindi nel periodo la positiva valutazione degli accordi intercorsi fino ad oggi;
- L'ultimo accordo di collaborazione, di cui alla DDG 138/2025 risulta in scadenza il 29/07/2026;

Preso atto che ISPRO con nota prot. n. 2224 del 22/06/2026 ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese per continuare ad usufruire per ulteriori 12 mesi del supporto per l'esecuzione di prestazioni specialistiche in ginecologia nell'ambito dello screening della cervice uterina;

Dato atto che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, con PEC n. prot. 202600013470 del 25/06/2026, ha accolto la richiesta di prosecuzione della collaborazione in parola prevedendo che, nelle more della sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale, i rapporti eventualmente intercorsi saranno ivi regolati, proponendo al contempo il testo di convenzione allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato, pertanto, necessario pervenire alla stipula di una nuova convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ed ISPRO, atta a regolamentare gli aspetti giuridici ed economici, nonché procedurali ed organizzativi per le prestazioni specialistiche richieste;

Dato atto inoltre che:

- la collaborazione per l'effettuazione di colposcopie di screening, da parte del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese fuori orario di lavoro, sarà effettuata mediante n. 2 accessi mensili programmati, con un impegno orario stimato di circa 8 ore mensili;
- ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese l'importo onnicomprensivo, di qualsiasi onere e spesa, pari a € 90,80/h;
- l'importo previsto da corrispondere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per la durata complessiva dell'accordo convenzionale, pari a 12 mesi, è di € 8.716,80 (omnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa) e risulta inserito nel bilancio preventivo dell'Istituto in quanto trattasi di prosecuzione di attività già in essere, al conto economico 3B02010229 "Costi per altri servizi sanitari AS AV" così come segue:
 - € 3.632,00 per l'anno 2026
 - € 5.084,80 per l'anno 2027;

Stabilito che la convenzione ha durata di 12 mesi, a partire dalla sottoscrizione della parte seconda firmataria, apposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, mediante firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti nelle more della sua formalizzazione, con possibilità di un rinnovo per la medesima durata;

Precisato, altresì, che ISPRO ha individuato ai fini del controllo della corretta esecuzione e della qualità delle prestazioni erogate, oltre ai fini della liquidazione delle fatture, la Dr.ssa Lisa Lelli, Dirigente Medico Ginecologo afferente alla S.C. Screening e Prevenzione Secondaria;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza correlati all'esigenza di garantire continuità ai servizi oggetto dell'accordo;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

- 1. Di approvare**, autorizzandone al contempo la stipula, lo schema di convenzione fra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ed ISPRO di cui all'allegato lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di ginecologia;
- 2. Di imputare** l'importo stimato per la collaborazione oggetto della suddetta convenzione pari a € 8.716,80 (omnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa) sul bilancio d'esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 "Costi per altri servizi sanitari AS AV";
- 3. Di individuare**, ai fini del controllo della corretta esecuzione e della qualità delle prestazioni erogate, oltre che ai fini della liquidazione delle fatture relative, la Dr.ssa Lisa Lelli, Dirigente Medico Ginecologo afferente alla S.C. Screening e Prevenzione Secondaria;
- 4. Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente;
- 5. Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE
Dr.ssa Simona Dei

Elenco degli allegati

Allegato A Accordo di collaborazione tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria per
l'esecuzione di prestazioni specialistiche di ginecologia Pag 11

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Attività Tecnico Amministrative

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SENESE E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA
RETE ONCOLOGICA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI GINECOLOGIA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese (in seguito AOUS), C.F. E P.
IVA 00388300527, con sede legale in Siena (53100), Strada delle Scotte
n. 14, legalmente rappresentata dal Prof. Antonio Davide Barretta, il quale
agisce in nome e per conto dell'Azienda medesima, presso la cui sede
legale è domiciliato, in qualità di Direttore Generale della stessa, giusta
nomina con DPGRT n. 227 del 21 dicembre 2023;

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (in seguito
ISPRO), C.F. 94158910482 - P. IVA 05872050488, con sede legale in Via
Cosimo Il Vecchio 2 - 50139 Firenze, legalmente rappresentata dalla
Dott.ssa Simona Dei, la quale agisce in nome e per conto dell'Azienda
medesima, presso la cui sede legale è domiciliata, in qualità di Direttrice
Generale della stessa, giusta nomina con DPGRT n. 105 del 25 giugno
2025,
congiuntamente indicate anche come "le Parti",

Richiamati:

- il D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 15 - quinquies lettera
c) il quale prevede per i dirigenti sanitari "c) la possibilità di
partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di

servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture”;

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 15, comma 1, prevede *“...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

- il CCNL Area Sanità 2019-2021 ed il CCNL Area Sanità 2022-2024.

Richiamate le deliberazioni aziendali di approvazione della convenzione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) per l’esecuzione di prestazioni specialistiche di ginecologia, in ultimo le seguenti:

- Deliberazione AOUS n. 551 del 03/06/2024 e Deliberazione ISPRO n. 108 del 28/05/2024, in esecuzione delle quali è stata sottoscritta la convenzione giunta a scadenza il 30/06/2025;

- Deliberazione AOUS n. 866 del 25/07/2025 e Deliberazione ISPRO n. 138 del 24/07/2025, in esecuzione delle quali è stata sottoscritta la convenzione che giungerà a scadenza il 28/07/2026;

Premesso che nell’ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l’integrazione dell’offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l’erogazione delle prestazioni;

Dato atto che l'ISPRO, con nota pec (prot. ISPRO n.2224 del 22/06/2026 e prot. AOUS 13238 del 23/06/2026) ha chiesto la disponibilità al rinnovo per ulteriori dodici mesi dell'ultima convenzione sottoscritta, con decorrenza dal 30.07.2026 sino a tutto il 29/07/2027;

Richiamata la nota pec prot. AOUS n. 202600013470 del 25/06/2026. con la quale l'AOUS ha confermato la disponibilità al rinnovo della convenzione mediante nuova stipula;

Dato atto che:

- le prestazioni verranno rese da Professionisti individuati dal Direttore della UOC Ginecologia che svolgeranno le attività di consulenza presso ISPRO al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente all'esigenza di garantire prioritariamente le attività istituzionali presso l'AOUS;
- la collaborazione sottesa alla convenzione è compatibile con le finalità istituzionali delle due Aziende e risponde al comune pubblico interesse di supportare attività sanitarie qualificate attraverso forme di collaborazione tra le Aziende medesime;

TUTTO CIÒ PREMESSO E SPECIFICATO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

1. Le premesse si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La presente convenzione origina dalla necessità contingente manifestata dall' ISPRO di avvalersi di un medico ginecologo dell'AOUS al fine di assicurare la continuità delle cure presso la SC Screening e

Prevenzione Secondaria, in particolare per l'effettuazione di consulenze di colposcopia, ad integrazione delle proprie risorse professionali, per un periodo di dodici mesi. La convenzione disciplina i termini e le modalità della collaborazione tra le Parti.

2. L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese si impegna ad individuare, tramite il Direttore della UOC Ginecologia, il Professionista ginecologo, dipendente a rapporto esclusivo, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle consulenze a favore dell'ISPRO, al di fuori dell'impegno di servizio. Il professionista individuato dall'AOUS effettuerà, di norma, n.1 accesso mensile di n.4 ore, incrementabile a seconda delle esigenze dell'ISPRO fino ad un massimo di n.2 accessi mensili, per n.8 ore mensili.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E

RICONOSCIMENTI ECONOMICI

1. La collaborazione prevede un massimo di n.2 accessi mensili di n.4 ore ciascuno da parte del Professionista incaricato dall'AOUS, che opererà coordinandosi con il dirigente responsabile della struttura complessa dell'ISPRO, alla quale afferiscono le suddette attività.

2. A fronte dell'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione, l'ISPRO corrisponderà all'AOUS la tariffa oraria di € 80,00 lordi (ottanta/00) e la quota di spettanza dell'AOUS pari ad euro 4,00 (5% secondo la normativa vigente) oltre al rimborso dell'IRAP pari ad euro 6,80 (8,5% secondo la normativa vigente, da calcolare sulla quota da corrispondere al professionista), per un totale di euro 90,80 oneri compresi, e delle spese di viaggio (in applicazione della vigente normativa in materia di rimborsi chilometrici ai pubblici dipendenti).

3. Il Professionista incaricato da AOUS registrerà gli accessi secondo le modalità indicate dall'ISPRO su apposita modulistica.

4. Al fine della fatturazione e per consentire le dovute verifiche sull'attività prestata, il Professionista, con cadenza mensile, si impegna ad inviare, per la validazione, al Responsabile della SC Screening e Prevenzione Secondaria il prospetto riepilogativo degli accessi effettuati, indicando le date e gli effettivi orari di presenza. Una volta validato dal Responsabile della SC Screening e Prevenzione Secondaria, il prospetto dovrà essere trasmesso alla UOC Sistema di Riscossione e Gestione Ticket dell'AOUS per l'emissione della fattura e all'Ufficio Libera Professione che liquiderà i compensi spettanti al Professionista incaricato come indicato al successivo comma 6).

5. L'ISPRO, sulla base dei fogli mensili di presenza di cui al comma 3) del presente articolo, provvederà all'emissione di un ordine elettronico nel Nodo Smistamento Ordini, contenente tutte le specifiche necessarie (tipo di consulenza, sede, periodo, ore, tariffa applicata, rimborso spese, etc.) che invierà all'AOUS all'indirizzo di posta elettronica certificata:
ao-siena.nso@postacert.toscana.it

6. L'AOUS emetterà fattura elettronica mensile, esente IVA ex art. 10, punto 18 D.P.R. 633/72, che provvederà a trasmettere all'ISPRO. Il codice univoco di fatturazione di ISPRO è UFGYVH.

7. L'ISPRO si impegna a pagare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

8. A seguito del pagamento da parte dell'ISPRO, l'AOUS, trattenuta la quota di propria spettanza, secondo quanto disposto dal vigente CCNL

Area Sanità, provvede ad attribuire il compenso al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza. Il compenso è da intendersi al lordo di imposte, tasse e oneri.

Art. 4 – MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI E SICUREZZA NEI

LUOGHI DI LAVORO

1. Per le prestazioni che verranno svolte presso il proprio Presidio, l'ISPRO assume l'obbligo di mettere a disposizione l'eventuale personale sanitario ed infermieristico, i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle consulenze.

2. L'ISPRO garantisce l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e seguenti).

3. Il Professionista incaricato da AOUS, nell'esecuzione delle attività di competenza presso le strutture dell'ISPRO, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore.

4. A tal fine l'ISPRO si impegna affinché al suddetto Professionista vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

1. Sono individuati quali Responsabili delle attività in convenzione:

- per l'ISPRO: la Dr.ssa Lisa Lelli, Dirigente Medico Ginecologo afferente alla S.C. Screening e Prevenzione Secondaria;

- per l'AOUS: il Direttore della UOC Ginecologia, Prof. Errico Zupi.

Ogni comunicazione ufficiale inerente la presente convenzione avrà efficacia unicamente se effettuata per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi pec:

- per l'ISPRO: ispro@postacert.toscana.it

- per l'AOUS: ao-siena@postacert.toscana.it

Art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

1. L'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT) per danni conseguenti o comunque connessi all'attività resa dal Professionista incaricato dall'AOUS nell'ambito della presente convenzione è a carico dell'ISPRO.

2. L'assicurazione INAIL è a carico del Professionista incaricato, che stipulerà apposita polizza assicurativa con oneri a proprio carico.

Art. 7 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un periodo di uguale durata mediante richiesta da parte dell'ISPRO, inviata per posta elettronica certificata entro la scadenza naturale della convenzione.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente atto, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi, che saranno regolati dalla presente convenzione.

3. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti mediante atto scritto.

Art. 8 – RECESSO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere liberamente e in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della presente convenzione da parte dei professionisti dell'AOUS, le Parti si qualificano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla Protezione dati" (RGPD). Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

2. Il Professionista individuato dall'AOUS opererà quale soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 in riferimento al Titolare-ISPRO.

3. I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nella presente convenzione e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti

dalla normativa vigente. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

4. Riguardo alla fatturazione delle prestazioni, il Titolare inserirà esclusivamente dati relativi al tipo ed al numero di prestazioni, alla data ed ora di effettuazione della prestazione, omettendo ogni dato personale identificativo, anche in modo indiretto, del Paziente-Interessato.

Art. 10 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e successivi decreti attuativi) e quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Documenti di programmazione strategico-gestionale" del sito dell'Azienda ospedaliero universitaria Senese.

2. Le parti si impegnano a rispettare quanto contenuto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento aziendale pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e codice di condotta / Codice di comportamento" del sito dell'Azienda ospedaliero universitaria Senese.

3. Le parti dichiarano di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che potrebbero influenzare il corretto svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione.

4. Le parti si impegnano a fornire tutti i dati, documenti e informazioni

necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

5. Nella sezione "Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Whistleblowing" del sito dell'Azienda ospedaliero universitaria Senese, sono disponibili le informazioni e la modulistica per segnalare eventuali violazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

6. L'accertamento del mancato rispetto da parte della controparte di uno o più obblighi sopra indicati potrà comportare la risoluzione della convenzione.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia derivante dall'esecuzione o dalla interpretazione della presente convenzione, che non venga definita in via bonaria, sarà devoluta al foro competente, secondo la normativa vigente.

Art. 12 – SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E SPESE

1. La presente convenzione è soggetta a sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2, della L. 241/90.

2. Il presente atto viene è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n.131, ed il relativo onere è a carico alla parte richiedente la registrazione.

3. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'ISPRO il quale provvederà ad assolverle in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 3, n 51765 del 07/11/2008.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del

D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Azienda ospedaliero-universitaria Senese (AOUS)

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

La Direttrice Generale– Dott.ssa Simona Dei